

SE NE PARLA VENERDÌ IN UN CONVEGNO DI CONFAGRICOLTURA ALLA TENUTA LA FISCALA DI SPINETTA

La novità del pagamento ecologico nella "Politica agricola comune"

Riforma della Pac (Politica Agricola Comune) 2015-2020: questo il tema centrale del convegno organizzato da Confagricoltura Alessandria, venerdì dalle 15 alla Tenuta La Fiscala di strada Frugarolo 142, a Spinetta. Interventi di Luca Brondelli di Brondello (presidente di Confagricoltura), Ermanno Comegna (esperto di Politica agraria) e Marco Visca (responsabile del Servizio tecnico di Confagricoltura). Intanto, Confagricoltura Alessandria comunica le ultime novità della Pac.

PAGAMENTO ECOLOGICO (GREENING).

I regolamenti comunitari sulla riforma della Pac introducono il concetto di «pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente». Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali: 1) Diversificazione colturale; 2) Mantenimento prati permanenti; 3) Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico. Grazie alla serrata trattativa avutasi durante le fasi preparatorie della riforma, l'accordo finale rimedia ad alcune distorsioni della proposta iniziale della Commissione, in particolare in merito alle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) ora escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.

Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

1) Diversificazione colturale.

Interessa solo le superfici a seminativo ed è applicata in funzione della loro estensione. Prevede la presenza nel piano colturale annuale di più colture, anche se non in rotazione sulla stessa superficie. In particolare: fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% dei seminativi; oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali che sommate raggiungono al massimo il 95% dei seminativi.

Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui: le superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso); i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente.

La diversificazione colturale si ispira ai seguenti criteri: 1) Una coltura è diversa se appartiene ad un genere differente nella classificazione botanica delle colture; ad esempio il grano duro e il grano tenero non sono diversi in quanto appartengono allo stesso genere botanico (Triticum); invece il grano (genere Triticum) e l'orzo (genere Hordeum) sono considerati colture diverse. 2) Le colture appartenenti alle famiglie brassicacee, solanacee e cucurbitacee sono considerate diverse quando appartengono a specie diverse anche dello stesso genere. 3) Il maggese (terreno a riposo) è considerato una coltura così come, cumulativamente, tutte le piante da foraggio ed i prati.

2) Mantenimento prati permanenti.

Gli Stati membri designano i prati permanenti ed i pascoli ubicati in aree ecologicamente sensibili e per l'Italia identificate con le aree «Natura 2000». Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti «sensibili». Gli Stati membri assicurano poi che la proporzione della superficie a prato permanente e pascolo in relazione alla superficie agricola nazionale totale non diminuisca oltre il 5%. Qualora si accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve essere attivato l'obbligo per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente in misura tale da riportare la percentuale al valore originario. In Italia per le zone ubicate al di fuori delle aree Natura 2000, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni.

3) Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico.

Le aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (Efa) rappre-

| Elementi caratteristici | U. M. | Fattore di conversione | Fattore di ponderazione | Superficie EFA (mq) |
|---|-------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Terreni lasciati a riposo | mq | 1 | 1 | 1 |
| Terrazze | mq | 2 | 1 | 2 |
| ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO | | | | |
| Siepi/fasce alberate | ml | 5 | 2 | 10 |
| Alberi isolati | n° | 20 | 1,5 | 30 |
| Alberi in filari | ml | 5 | 2 | 10 |
| Gruppi di alberi/ boschetti | mq | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Bordi dei campi | ml | 6 | 1,5 | 9 |
| Stagni | mq | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Fossati | ml | 3 | 2 | 6 |
| Muretti di pietra tradizionali | ml | 1 | 1 | 1 |
| Altri elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda | mq | 1 | 1 | 1 |
| FASCE DI ETTARI AMMISSIBILI LUNGO I BORDI FORESTALI | | | | |
| Senza produzione | ml | 6 | 1,5 | 9 |
| Con produzione | ml | 6 | 0,3 | 1,8 |
| Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida | mq | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Superfici oggetto di imboscamento | mq | 1 | 1 | 1 |
| Superfici con colture azotofissatrici | mq | 1 | 0,7 | 0,7 |

Per calcolare il "peso" delle aree si utilizzano i fattori di conversione e di ponderazione indicati in tabella

Centimetri - LA STAMPA

sentano il terzo requisito del greening. Analogamente alla diversificazione si applicano solo alle superfici a seminativo e non alle colture permanenti (vite, fruttiferi, ecc.) e ai prati e pascoli permanenti. Le Efa sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% potrà essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa. Nella lista proposta dalla Commissione l'Italia ha deciso che le seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo; terrazzamenti; elementi caratteristici del paesaggio, specificati a livello nazionale ed indicati, in base alla scelta italiana; fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i Psr; fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste; superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; superfici oggetto di imboscamento con i Psr; superfici con colture azotofissatrici.

(Per calcolare il «peso» delle aree si utilizzano i fattori di conversione e di ponderazione vedi grafico centro pagina).

Come si vede in tabella avremo, ad esempio, che un metro lineare di siepe vale 10 metri quadri di area ecologica, mentre un ettaro di soia (coltura azotofissatrice) vale solo 7000 metri quadri di Efa. Sono escluse dall'obbligo delle Efa, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

Le specie azotofissatrici coltivate nelle nostre zone ed incluse nell'elenco ministeriale sono soia (*Glycine max* L.), erba medica e luppolina (*Medicago* sp.), pisello (*Pisum sativum* L.), cece (*Cicer arietinum* L.), fava, favino e favetta (*Vicia faba* L.), lupino (*Lupinus* sp.), trifoglio (*Trifolium* sp.) e altre leguminose minori.

Le pratiche equivalenti del greening. Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, le norme prevedono che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei Psr che adottano misure equivalenti; sistemi

di certificazione ambientale nazionali o regionali. Per evitare il «doppio finanziamento» di queste misure, saranno applicate riduzioni all'importo individuale di greening. Alcuni esempi di equivalenza del greening sono rappresentati da: Creazione di fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua. - Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli). Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte). Gestione (potatura, sfondata, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze, fossati, stagni). Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari). Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto. - Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo. Tutti gli interventi citati devono essere attivati nell'ambito di misure del Psr. Il pagamento ecologico al quale viene riservato il 30% del plafond totale, in Italia verrà calcolato in modo individuale ossia proporzionalmente al valore individuale dei titoli, variabile grazie alla convergenza parziale scelta dal nostro paese.

TRASFERIMENTI DEI DIRITTI PROVVISORI.

La normativa comunitaria recepita, anche se non in via definitiva, da quella nazionale, prevede alcune possibilità di trasferimento dei diritti attuabili in seguito all'introduzione di clausole specifiche nei contratti di vendita o affitto di aziende o parti di esse.

1. Una prima possibilità consente agli agricoltori (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti per l'assegnazione di pagamenti diretti, in caso di vendita o di affitto dell'azienda o di parte di essa, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda nel 2015, di poter trasferire uno dei requisiti richiesti per avere i titoli nel 2015 vale a dire aver beneficiato nel 2013 di un pagamento diretto. In questo caso la domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto, presentata dall'acquirente o dal conduttore, dovrà indicare specificatamente la clausola contenuta nel contratto di vendita o di locazione.

2. Inoltre in caso di vendita di un'azienda o di parte di essa, gli agricoltori possono, sempre prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all'azienda (o a parte di essa), i corrispondenti diritti all'aiuto da assegnare. In tale contesto, ai fini del calcolo del valore dei titoli, sarà possibile per l'acquirente beneficiare dei pagamenti (o della quota parte) che il venditore ha ricevuto per il 2014. Il venditore dovrà presentare domanda di assegnazione dei diritti; l'acquirente dovrà essere in possesso del requisito di «agricoltore in attività». Il Regolamento comunitario dispone che la domanda di assegnazione sia presentata dal venditore ma che questi possa espressamente autorizzare l'acquirente a presentare la domanda di assegnazione dei diritti in suo nome. Nella domanda di assegnazione andrà specificato il contenuto della clausola (ed eventualmente allegato il contratto), il numero di ettari ammissibili che consentono il riconoscimento del titolo, le generalità dell'acquirente.

3. Anche in caso di affitto di un'azienda o di parte di essa, con contratto concluso prima del 15 maggio 2015, gli agricoltori possono convenire di concedere in affitto anche i diritti all'aiuto da assegnare. In tal caso i diritti verranno assegnati al concedente e direttamente affittati al conduttore. Il locatore/concedente deve presentare domanda di assegnazione dei nuovi titoli, aver avuto diritto a percepire pagamenti nel 2013, l'affittuario deve essere agricoltore in attività ai sensi della normativa in vigore. Analogamente a quanto previsto per la vendita, anche in caso di affitto il concedente può autorizzare il conduttore a presentare a suo nome la domanda di assegnazione dei diritti.

Confagricoltura
Alessandria

Riforma PAC 2015-2020

Venerdì 10 ottobre 2014 ore 15,00

Tenuta La Fiscala
Strada Frugarolo, 142 - Spinetta Marengo - AL

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Confagricoltura Alessandria
Via Trotti, 122 Alessandria Tel. 0131.43151 Fax 0131.263842
info@confagricolturalessandria.it @ConfagriAL www.confagricolturalessandria.it

Saluti e introduzione

Luca Brondelli di Brondello
Presidente di Confagricoltura Alessandria

Relatori

Prof. Ermanno Comegna
Esperto di Politica Agraria

L'applicazione pratica in Italia dei pagamenti diretti

Dott. Marco Visca
Responsabile del Servizio Tecnico di Confagricoltura Alessandria

Prime indicazioni sul PSR piemontese

Dibattito e conclusioni